



# Comune di Longobucco

Provincia di Cosenza

COPIA

Nr. 18 del  
07/03/2019

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### **OGGETTO:**

Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni- Proposta determinazione tariffe anno 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo, alle ore 12:20 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	PIRILLO Giovanni	SINDACO	X	
2	LAPIETRA Mario	VICE SINDACO	X	
3	MURRONE Andrea Antonio	ASSESSORE		X
4	IBNO ERRIDA Isabella	ASSESSORE		X
5	GRECO Serafino	ASSESSORE	X	

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CICALA LUIGINA.

Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

Acquisiti i PARERI FAVOREVOLI, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile della Ragioneria;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRA INDICATO;

LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 69 del D. Lgs. n. 507/1993, così come modificato ed integrato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 488/2011 e dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dispone che entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve deliberare le tariffe per le imposte sopra indicate relative all'anno 2019 ed in mancanza di detta deliberazione si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente;

**Rilevato** che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e nell'ambito di tali ripartizioni sono determinate dal Decreto Legislativo n. 507/1993 in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili

- dai comuni con rilevanti flussi turistici
- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

**Rilevato** che l'art. 2 del D.lgs. 507/1993 stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;

Rilevato che la popolazione di questo Comune alla data del 31/12/2017, penultimo anno precedente al 2019 era costituito da n. 3008 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso tra i comuni di classe V^;

**Ritenuto** pertanto dover proporre la **conferma**, per l'anno 2019, delle le tariffe in vigore nell'anno 2018 relativamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

**Dato atto** che il Ministero dell'Interno con decreto del 07 dicembre 2018 pubblicato in G.U. serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019;

**Dato atto**, altresì, che con decreto del 25/01/2019 pubblicato in G.U. n.28 del 02-02-2019 ha previsto un'ulteriore proroga al 31/03/2019, per il bilancio di previsione 2019/2011;

**Visto** il parere favorevole allegato, relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso dall'ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00;

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** la Legge di Bilancio 2019 n° 145/2018;

**Visto** il regolamento di contabilità

**Visto** il T.U. n° 267/00 e s.m.i. ;

**A voti Unanimi , legalmente resi.**

**DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa che qui s'intende riportato e trascritto quale parte integrante e sostanziale ;

**1. Di confermare anche** per l'anno 2019 la misura delle tariffe relative all'imposta comunale sulle pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, nella stessa misura in vigore nell'anno 2018 come da tabella allegata;

**DI DICHIARARE**, per l'urgenza, immediatamente eseguibile il presente deliberato, ai sensi dell'art 134.comma 4 del T.U. n° 267/00 e s.m.i.

## PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

### 1 PUBBLICITA' ORDINARIA (Art. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - ( tariffa base ):

DURATA: - per anno solare.....EURO... 9,92.....  
- non superiore a 3 mesi per  
- ogni mese o frazione di mese.....EURO... 0,99.....

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare .

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1. 1. , per ogni metro quadrato di superficie - ( tariffa base maggiorata del 100% ) :

DURATA: per anno solare.....EURO...19,83.....  
non superiore a tre mesi, per  
ogni mese o frazione di mese.....EURO.. .1,98.....

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 ed 8,5 , la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50% per quella di superficie a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

### 2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON I VEICOLI ( Art. 13 e 7, c. 2, 6 e 7 ).

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altri all'interno ed all'esterno di veicoli in genere , di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

DURATA: - per anno solare.....EURO...9,92.....  
- non superiore a 3 mesi, per  
- ogni mese o frazione di mese.....EURO...0,62.....

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;  
per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o i mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. ....	EURO...75,86.....
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. ....	EURO...59,50.....
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie .....	EURO...29,75.....

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 77, c. 7 del Lgs. n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

**3 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI ( art. 14, c. 1,2,3 )**

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto di altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie in base alla seguente tariffa:

DURATA: - per anno solare.....EURO...39,66.....  
- non superiore a 3 mesi per  
ogni mese o frazione di mese .....EURO...3,97.....

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa Stabilita per anno solare .

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

**4 PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (Art. 14, c. 4 e 5 )**

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

DURATA:- per ogni giorno.....EURO...2,48.....  
- per i primi 30 giorni la tariffa  
per giorno di.....EURO...2,48.....  
- dopo tale periodo si applica la tariffa  
giornaliera di.....EURO...1,24.....

**5 PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI ( Art. 15, c.1 )**

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per c quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni di frazione, pari a .....EURO...9,92.....

**6 PUBBLICITA' CON AEROMOBILI ( Art. 15, c. 2 )**

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:..... EURO 59,50

**7 PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 15, c.3 )**

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di ..... EURO 29,75

**8 PUBBLICITA' VARIA (Art. 15, c. 4 )**

Per la pubblicità varia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di.....EURO 25,13

**9 PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI O SIMILI (Art.15, c. 5)**

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la Tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:.....EURO 7,44

**10 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (Art. 16)**

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D Lgs. 15 Nov. 1993 , n 507.

Le riduzioni non sono cumulabili

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del Predetto art. 16.

Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 X 100 e per i periodi di  
Seguito indicati:

- per i primi 10  
giorni.....EURO...1,24.....
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o  
frazione.....EURO...0,37.....

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita  
in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del  
Diritto.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa pe  
Percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della /e  
maggiorazione /i corrisponde al diritto totale dovuto.

#### **AFFISSIONI D'URGENZA ( Art.22, c. 9 )**

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da  
affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuti  
commerciale ,ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è  
dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo  
di .....EURO...53,40.....  
per ogni commissione.

#### **RIDUZIONE DEL DIRITTO ( Art. 20 )**

La tariffa per il servizio della pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i  
manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 Nov. 1993, n 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle  
norme di cui al predetto art. 20.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

**II SINDACO**  
F.to Dott. GIOVANNI PIRILLO

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa LUIGINA CICALA

<b>PARERE FAVOREVOLE</b> Regolarità Tecnica Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000  <b>Il Funzionario</b> F.to DE LUCA TERESA	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PARERE FAVOREVOLE</b> Regolarità Contabile Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> <b>PARERE NON NECESSARIO</b> in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente  <b>Il Funzionario</b> F.to DE LUCA TERESA	<input type="checkbox"/> <b>PARERE NON FAVOREVOLE</b> Regolarità Contabile Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 <input type="checkbox"/> <b>PARERE NON NECESSARIO</b> in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
---	--	---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 12-03-2019 e per 15 giorni consecutivi.  
Protocollo 64 del 12-03-2019

Data 12-03-2019

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to BEVACQUA DOMENICO

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n.267)

### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-03-2019

( ) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa CICALA LUIGINA

E' stata comunicata con nota nr. 1590 in data 12-03-2019 ai signori Capigruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.n.267/2000.).

**Il Responsabile dell'Area n. 1**  
f.to Dr.ssa De Luca Teresa

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longobucco, li 12-03-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA N. 1

Dr.ssa De Luca Teresa

*Teresa De Luca*